

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2431

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELBONO

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio tra il 1° gennaio 1994 e il 1° ottobre 1995

*Presentata il 22 marzo 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco della vigenza contrattuale.

Dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995, al contrario, i pensionati dell'allora Ente poste italiane si trovarono estromessi da tali benefici. La decisione delle organizzazioni sindacali di categoria di escludere la

cosiddetta « vigenza contrattuale » fu figlia di un clima tipico di quegli anni e di una fase di generale rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico. Ma, mentre nella generalità dei contratti la vigenza contrattuale fu garantita, nel contratto dei postelegrafonici essa fu sacrificata con grave iniquità per i lavoratori coinvolti. Questo ha sancito un fatto riprovevole: solo un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usu-

fruito, sulla buonuscita e sulle pensioni, degli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

È dunque necessario risolvere questa vertenza che appare una discriminazione,

procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione tenuto conto anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di vigenza del contratto.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**ART. 1.**

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, che è comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

€ 0,30



\*15PDL0024350\*